

R.G. [REDACTED]

SENT. N. [REDACTED] / 18

R. G. [REDACTED] / 16

CRON. [REDACTED] / 18

REP. [REDACTED]

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI

SESTA SEZIONE CIVILE

Il Giudice di P. - dott. Paolo Cantile - ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. [REDACTED] Reg. Gen. Cont., avente ad oggetto inadempimento contrattuale e restituzione somme, passata in decisione all'udienza del 20/12/17 e vertente

TRA

[REDACTED], C.F. [REDACTED], residente in Napoli al [REDACTED]
[REDACTED] ed elett. te dom.ta in Napoli alla Piazza G. Bovio n.14, presso lo studio dell'avv. Andrea Gaudino, C.F. GDNNDR73C17F839K, dal quale è rapp.ta e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione; (Attrice)

CONTRO

Mediaset Premium s.p.a., in persona del L.R.P.T., con sede in Roma alla Via Largo del Nazareno n.9; (Convenuta contumace)

CONCLUSIONI

All'udienza del 20/12/17 il procuratore dell'attrice si riportava alla domanda introduttiva, alla documentazione prodotta, alle risultanze istruttorie e chiedeva l'integrale accoglimento della domanda, con vittoria di spese e competenze di giudizio, con attribuzione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato addì 25/09/2016, [REDACTED]
[REDACTED] evocava in giudizio, innanzi alla Intestata Autorità Giudiziaria, la Soc. Mediaset Premium s.p.a., in persona del L.R.P.T., affinché, previa declaratoria di inadempimento contrattuale della convenuta, la stessa fosse condannata al



R.G. [REDACTED]

pagamento dell'importo di € 1.000,00, con vittoria di spese e competenze di causa, con attribuzione al procuratore antistatario.

Assunse l'attrice quanto segue: "A) Che la sig.ra [REDACTED] nel mese di marzo 2015 a seguito di una verifica sul proprio conto corrente avente numero [REDACTED] CC aperto presso il Banco di Napoli, si ravvedeva della circostanza che la società Mediaset Premium spa, dal mese di marzo del 2015 prelevava con mandato a suo favore, per servizi non usufruiti con cedenza bimestrale, gli importi successivamente descritti; B) In data 03/3/2015 la somma di € 39,80 oltre 0,80 di spese di commissione, in data 20/3/15 la somma di € 75,76 oltre 0,80 di spese di commissione, in data 27/7/15 la somma di € 84,00 oltre 0,80 di spese di commissione, in data 30/9/15 la somma di € 84,00 oltre 0,80 di spese di commissione, in data 25/11/15 la somma di € 84,00 oltre 0,80 di spese di commissione, in data 29/3/16 la somma di € 90,00 oltre 0,80 di spese di commissione, per un importo complessivo prelevato pari ad € 552,36; C) Che l'attrice disconosce formalmente le operazioni effettuate sul proprio conto corrente, infatti l'attrice non ha mai sottoscritto alcun contratto con la Soc. Mediaset Premium s.p.a. per la fornitura di servizi televisivi a pagamento e/o altri servizi, né tantomeno ha mai provveduto ad acquistare on-line dall'odierna convenuta abbonati, pertanto, chiede l'immediata restituzione di quanto prelevato indebitamente dal proprio conto corrente; ...".

Non si costituiva in giudizio la Società convenuta, nonostante la regolarità e l'empeltività dell'atto di citazione.

Prodotta documentazione, ammesso l'interrogatorio formale deferito al L.R.P.T. della società convenuta, la causa, sulle conclusioni riportate in epigrafe, veniva riservata a sentenza all'udienza del 20/12/17.

MOTIVI DELLA DECISIONE

R.G. [REDACTED]

La domanda dell'attrice è fondata, pertanto, merita accoglimento per quanto di ragione e per i motivi che seguono.

In via logicamente pregiudiziale, verificata la regolare e tempestiva notifica dell'atto di citazione, va dichiarata la contumacia di parte convenuta. Tale assenza consente al Giudice di valutare tale comportamento anche ai sensi degli artt.103, I comma e 116 c.p.c.

Ancora, in via preliminare va dichiarata l'ammissibilità della domanda attorea essendo stata la stessa preceduta dalla istanza di conciliazione al Corecom Campania, come da documentazione prodotta in atti.

Venendo ora al merito della questione va precisato che la domanda proposta da [REDACTED] si fonda sulla circostanza che alcun rapporto contrattuale è intercorso tra le parti; l'attrice si è vista prelevare, dal proprio conto corrente, somme per servizi non usufruiti.

Ebbene va in primo luogo evidenziato che parte attrice ha richiesto alla società convenuta l'esibizione del presunto contratto e nulla è stato esibito dalla Mediaset Premium s.p.a., che è rimasta contumace. Non vi è dubbio che nel caso in esame è parte convenuta che avrebbe dovuto fornire la prova del rapporto contrattuale al fine di giustificare l'addebito di somme, come effettivamente emerge dall'estratto conto del Banco di Napoli e dalla denuncia querela presentata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.

La domanda attorea risulta, inoltre, provata non solo dal fatto che la società convenuta non ha provveduto alla esibizione del presunto contratto, ma anche dalla mancata comparizione del I.R.P.T. della Soc. Mediaset Premium s.p.a. per rendere il deferito interrogatorio formale.

Nel caso in questione la società Mediaset Premium s.p.a ha violato il D. Lgs. 22/5/99 n.185 art.9 in materia di contratti a distanza, ora recepito dal Codice

R.G. [REDACTED]

se. Consumo all'art.57 denominato "fornitura non richiesta" che stabilisce espressamente al comma 1: "E' vietata la fornitura di beni e servizi al consumatore in mancanza di una sua previa ordinazione nel caso in cui la fornitura comporti una richiesta di pagamento"; al comma 11 stabilisce quanto segue: "Il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. In ogni caso, la mancata risposta non significa consenso".

Appare, quindi, evidente che l'attore ha ascritto all'onere probatorio di cui all'art.2697 c.c., secondo cui chi vuol far valere un diritto in giudizio deve fornire la prova dei fatti che ne costituiscono il fondamento.

Alla luce di quanto detto la convenuta va condannata alla restituzione, in favore di parte attrice della somma di C. 952,36 oltre interessi della domanda al soddisfo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, tenuto conto delle somme riconosciute e non di quelle domandate ai sensi del D.M. 55/2014, come da dispositivo, a favore del procuratore dell'attore, non operando nel caso di specie il limite alla liquidazione delle spese processuali stabilito dal quarto comma dell'art.91 c.p.c. essendo la presente controversia decisa secondo diritto e non secondo equità.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate d'ufficio, in mancanza di nota spesa, come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di P. dott. Paolo Cantile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED], contro la Soc. Mediaset Premium s.p.a., in persona del L.R.P.T., così provvede:

R.G. [REDACTED]

- Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la Soc. Mediaset Premium s.p.a., al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 552,36 oltre interesse legali dalla sentenza al soddisfo, nonché al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano nella misura di € 350,00 di cui € 50,00 per spese, con attribuzione al procuratore assistatario.

Così deciso in Napoli li 04/01/18

Il Giudice di P.
dott. Paolo Cantile

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Napoli, il 08/01/2018
D.ssa Marilena
Pastore
IL CANCELLIERE

www.assorimborsi.it

ASSORIMBORSI
S.p.A.